

Publicato su Amministrazione trasparente in data 09/09/2025

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Piazza Santa Maria Nuova, 1 – FIRENZE

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA “CASA DELLA SALUTE” IN PIAZZA MARCO
BIAGI NELLA FRAZIONE PONTE A EGOLA DEL COMUNE DI SAN
MINIATO (PI) - CUPG23J11000440002 - CIG 6839472ED4**

L'anno duemiladiciotto (2018) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

Il Dott. Gabriele Marconcini Codice Fiscale MRCGRL70S14L378S, nato a Trento il 14/11/1970, domiciliato per la carica in via dei Cappuccini, 79 Empoli (FI), il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo, nell'esclusivo interesse **dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481**, che in seguito per brevità sarà denominata “Stazione Appaltante”, giusta delega di cui alla Deliberazione del Direttore Generale nr. 885 del 16/06/2017 esecutiva ai sensi di legge.

E

Il **Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituito** da RPA S.r.l. (mandataria) P.I. 02776790541, con sede legale in Strada del Colle, 1/A, 06132 - Perugia, iscritta alla CCIAA di Perugia al n. PG-240287, e Ing. Bottai & Associati (mandante), P.I. 01411150509, con sede legale in Via S. Pertini, n. 126, 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI), di seguito anche “appaltatore” o “incaricato”, rappresentato dal Sig. **Marco Rasimelli**, Codice Fiscale RSMMRC54L05G478L nato

a Perugia (PG) il 05/07/1954, legale rappresentante, amministratore delegato e direttore tecnico della RPA S.r.l. (mandataria), il quale interviene nel presente atto in virtù del mandato conferito con atto del notaio Dott. Niccolò Tiecco del 15/01/2018, registrato a Perugia il 16/01/2018 al nr. 1145 serie 1T.

PREMESSO CHE

- con Determina dirigenziale nr. 2456 del 13/12/2017, è stata disposta l'aggiudicazione della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione della "Casa della Salute" in Piazza Marco Biagi nella frazione Ponte a Egola del Comune di San Miniato (PI) al raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da RPA S.r.l. (mandataria) e Ing. Bottai & Associati (mandante), P.I. 02776790541, con sede legale presso RPA S.r.l., Strada del Colle, 1/A, 06132 - Perugia;

- il valore del contratto è pari a **€ 249.148,49** (esclusa IVA e oneri previdenziali);

- in data 04/01/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno BDNA l'informativa antimafia relativa a R.P.A. S.r.l. (mandataria), mentre, con riferimento allo Studio Ing. Bottai & Associati (mandante), essendo decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta, mediante consultazione della banca dati nazionale unica, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, si dà atto che questa Stazione Appaltante procede in assenza di informazione, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto, qualora, successivamente alla stipula siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso il soggetto incaricato ha comunque diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'amministrazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. L'incarico ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto degli articoli 23, 24, 46 e 113 del D.Lgs 50/2016, la direzione e contabilità dei lavori, nonché lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008, oltre all'espletamento delle correlate pratiche catastali, relativamente all'intervento per la realizzazione della "Casa della Salute" in Piazza Marco Biagi nella frazione Ponte a Egola del Comune di San Miniato (PI).

2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora vigenti, ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché a quanto previsto nelle Linee Guida alla redazione del progetto, documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente lettera contratto seppure alla stessa non materialmente allegato.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del presente contratto:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **CIG 6839472ED4;**

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **CUP G23J11000440002**.

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

| Prestazioni | |
|---|---|
| Fase di Progettazione | |
| A | Progettazione definitiva |
| A1 | di cui: Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione |
| | Progettazione esecutiva |
| B1 | di cui: Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione |
| <i>Sub totale fase di progettazione</i> | |
| Fase dell'esecuzione dei lavori | |
| C | Direzione e Contabilità dei lavori |
| D | Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione |
| <i>Sub totale fase dell'esecuzione dei lavori</i> | |
| Prestazioni integrative | |
| E | Pratiche catastali |

2. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'incarico è contenuto nel documento, denominato "*Determinazione del corrispettivo*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegato.

3. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi dei precedenti commi, e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 3, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

b) verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;

d) collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;

e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 3 - Obblighi del soggetto incaricato e modalità di espletamento
dell'incarico**

1. Il soggetto incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il soggetto incaricato è in particolare obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, al D.M. LL.PP. 145/2000 e s.m.i. per le disposizioni non abrogate, e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli adempimenti dei progettisti nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli Appaltatori.

3. Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo gli indirizzi impartiti dall'amministrazione medesima.

4. Il soggetto incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. Il soggetto incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti coloro

che siano a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Lo stesso deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto. Il soggetto incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 20 del 1994.

5. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

6. Il soggetto incaricato è obbligato ad attenersi, nell'espletamento del servizio affidato, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, ai seguenti documenti, disponibili sulla piattaforma START nella sezione dedicata alla specifica gara e già dichiarati accettati senza condizione e riserva alcuna in fase di domanda di partecipazione alla gara di riferimento, parti integranti e sostanziali del presente contratto ancorché allo stesso materialmente non allegati:

- **Capitolato d'oneri;**
- **Linee Guida alla redazione del progetto.**

7. Per l'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, nell'ambito delle competenze e prerogative attribuitegli dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché in conformità a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n. 3 approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, potrà formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali lo stesso incaricato dovrà conformarsi.

8. Il soggetto incaricato è obbligato ad apportare al progetto tutte le integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche, senza avere diritto a speciali o maggiori compensi, purché tali modifiche non comportino, rispetto al livello di progettazione ed agli elaborati con esso connessi, dei cambiamenti significativi dell'impostazione progettuale ricevuta connessa a quel livello di progettazione. Il soggetto incaricato deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della "best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;

c) controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredate da idonee motivazioni;

d) prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 9, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

9. Ai sensi dell'articolo 23, comma 12, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto approvato con

Deliberazione nr. 561 del 14/04/2016, e di accettarla senza riserve.

10. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento, il **Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori**, comprendenti anche le figure del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, sono composti dai professionisti individuati nell'**offerta tecnica** presentata dal soggetto incaricato in sede di gara, parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegata.

11. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:

a) conseguire la verifica e la validazione positiva della progettazione, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

12. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del soggetto incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento.

13. L'offerta del soggetto incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del

servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del medesimo soggetto incaricato, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto.

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, il soggetto incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti al coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione definitiva, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del D.Lgs. n. 81/2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.

3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 81/2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90,

comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5 - Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate solo quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Art. 6 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il soggetto incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente ha messo a disposizione del Tecnico incaricato, in

fase di espletamento della gara, tutta la documentazione relativa al progetto preliminare approvato con Deliberazione nr. 561 del 14/04/2016.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal soggetto incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi relativi alla tutela della riservatezza delle informazioni come precisati nel Capitolato d'Oneri.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il soggetto incaricato si impegna a produrre alla Stazione appaltante:

a) la documentazione richiesta dall'art. 3 del Capitolato d'oneri;

b) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee nonché una copia in formato digitale modificabile e non modificabile;

c) prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e del piano di manutenzione dell'opera in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal soggetto incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Art. 7 - Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il soggetto incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'Amministrazione committente medesima; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del soggetto incaricato.

3. L'incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del soggetto incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento di quest'ultima.

Art. 8 - Durata dell'incarico e termini

1. Come previsto dall'art. 11 del Capitolato d'onori, la progettazione definitiva avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e dovrà terminare con la consegna di tutti gli elaborati (comprensivi di quelli necessari per le richieste delle autorizzazioni di

legge, nulla osta e approvazioni atte a garantire il rilascio delle stesse), nei successivi 48 (quarantotto) giorni naturali e consecutivi (come da riduzione percentuale offerta in sede di gara).

2. Come previsto dall'art. 11 del Capitolato d'oneri, la progettazione esecutiva avrà inizio dalla data di approvazione del progetto definitivo e dovrà terminare con la consegna di tutti gli elaborati, nei successivi 48 (quarantotto) giorni naturali e consecutivi (come da riduzione percentuale offerta in sede di gara).

3. Il termine previsto per la progettazione definitiva comprende la redazione dell'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza; il termine per la progettazione esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

4. Le prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori si svolgeranno a partire dalla data di consegna dei lavori fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario all'istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera. Il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compensi aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese.

5. I suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti o prorogati solo con atto scritto da parte del Responsabile del Procedimento per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare successivamente alla firma del presente atto o in relazione ai tempi richiesti dai vari enti per il rilascio delle autorizzazioni di competenza.

6. Le attività integrative (pratiche catastali) dovranno terminare entro 24 (ventiquattro) giorni dalla data di fine lavori. Per tutte le prestazioni accessorie, la cui esecuzione è connessa con l'esecuzione o l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 24 (ventiquattro) giorni dall'ultimazione dei lavori.

7. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del soggetto incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

8. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

9. La sospensione di cui al comma 8 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso soggetto incaricato;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

10. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il soggetto incaricato può chiedere la risoluzione del contratto; la sospensione, la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9 - Penali

1. Nel caso in cui il soggetto incaricato non rispetti i termini indicati al precedente art. 8, è prevista l'applicazione delle penali indicate all'art. 12 del Capitolato d'onori.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura dell'uno per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al soggetto incaricato.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.

3. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 o dal Capitolato d'Oneri.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12 - Determinazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in complessive € 249.148,49 al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, così come da offerta presentata dall'aggiudicatario sulla piattaforma telematica Start. Tale importo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, è fisso, vincolante e onnicomprensivo. L'aggiudicatario prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie, sono compensate con corrispettivi determinati secondo il D.M. 17/06/2016 oppure, se non contemplate nel decreto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al comma 1.

3. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

4. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in € **2.691.818,57** (duemilioneiseicentonovantunomilaottocentodiciotto/57) ripartito come da tabella sottostante:

| Descrizione | Categoria | Classi e categorie L.143/49 | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie (€) <<V>> |
|--------------------------|------------------|--|--|--|
| Edilizia | E.08 | I/c | 0,95 | € 823.575,00 |
| Strutture | S.04 | IX/b | 0,90 | € 793.680,16 |
| Impianti idrico-sanitari | IA.01 | III/a | 0,75 | € 109.241,60 |
| Impianti meccanici | IA.02 | III/b | 0,85 | € 293.864,00 |
| Impianti elettrici | IA.03 | III/c | 1,15 | € 671.457,81 |
| TOTALE | | | | € 2.691.818,57 |

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 4 in sede di approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

6. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al soggetto incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 13 - Adeguamento dei corrispettivi

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 10, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle approvate con D.M. 17 giugno 2016, in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2. Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 12 nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente, con riferimento all'importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto incaricato;
 - comportino una variazione dell'importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;

- comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l'adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori;

- non si tratti di modifiche rese necessarie a seguito di errori o omissioni del progettista;

c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto incaricato, e in ogni caso purché comportino una variazione dell'importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per più eventi, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta:

- approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b);

- accoglimento di riserve dell'esecutore;

- somme riconosciute in sede di collaudo.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il corrispettivo è adeguato utilizzando il D.M. (giustizia) 17 giugno 2016, in relazione alla variazione dell'importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia.

4. L'adeguamento di cui ai commi 2 e 3 riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:

a) fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 5, qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione successivo, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;

b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della sola fase di esecuzione.

5. Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.

6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 4 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione, mentre sono quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi della fase di esecuzione.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 6:

a) per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione;

b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al soggetto incaricato.

Art. 14 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità individuate all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

2. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1 in

acconti proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.

Art. 15 - Conferimenti verbali

1. Il soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il soggetto incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente.

Art. 16 - Assicurazione

1. Come stabilito dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri, il soggetto incaricato ha presentato la cauzione definitiva richiesta in sede di gara, stabilita nella misura del 60,74% dell'importo contrattuale di € 249.148,49 (oltre IVA ed oneri previdenziali), ossia pari ad **€ 151.332,79**, secondo le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, e all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata sulla base del ribasso offerto, mediante polizza assicurativa n° 1181526 in data 17/01/2018 della Compagnia Elba Assicurazioni S.p.a.. La cauzione

definitiva esaurisce i suoi effetti al momento in cui viene emesso il Certificato di collaudo provvisorio.

2. Il soggetto incaricato ha inoltre stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, numero IT00020443EO18A in data 14/02/2018 emessa dalla Compagnia Assicurativa XL Insurance Company SE – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Art. 17 - Adempimenti legali

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Art. 18 - Subappalto; prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie è ammesso nei limiti di quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il soggetto incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del comma precedente.

Art. 19 - Definizione delle controversie

1. Per la disciplina dell'accordo bonario e della transazione si applicano gli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016, ai quali si rinvia integralmente.

2. Può farsi ricorso alla transazione solo se non risulti possibile esperire altri rimedi. La transazione può essere utilizzata, in quanto compatibile, anche per la risoluzione di controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie il soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 - Prestazioni opzionali sin dall'origine

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.

Art. 21 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede della mandataria RPA S.r.l. in Perugia, Strada del Colle, nr.

1/A. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal soggetto incaricato.

2. Il soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Ing. LUCA TANI, in qualità di Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli e della S.O.C. Gestione Investimenti Empoli dell'Azienda USL Toscana centro committente.

4. Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al soggetto incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 22 - Tracciabilità dei pagamenti

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara:

a) di aver acceso i seguenti conti correnti bancari dedicati nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010:

- La mandataria, RPA S.r.l., presso la Banca Unicredit S.p.a., Codice IBAN IT 1500200803039000029401561 e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- il Sig. Marco Rasimelli, codice fiscale RSM MRC 54L05 G478L;

- il Sig. Dino Bonadies, codice fiscale BND DNI 52M10 F732M;

• Il mandante, Ing. Bottai e Associati, presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, Filiale di San Romano/San Miniato, IBAN IT91Q0856271150000010687358 e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

- Ing. Augusto Bottai, codice fiscale BTT GST 61P27 G702G;

- Geom. Stefano Bertoncini, codice fiscale BRT SFN 73S11 D815O;

- Geom. Federico Marianelli, codice fiscale MRN FRC 72B26 D403V;

b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sul/sui conto/i dedicato/i di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 23 – Recesso

Il presente contratto é sottoscritto previa acquisizione, per il mandatario R.P.A. S.r.l. dell'informativa antimafia, mentre, per lo Studio Ing. Bottai & Associati, in mancanza del rilascio dell'informativa da parte del Ministero dell'Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con la quale i soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto attestano l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui la Stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso, l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in mancanza di contraria indicazione della Direzione

dell'esecuzione del contratto, ad ultimare l'esecuzione delle prestazioni in corso di adempimento.

Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

In ogni caso la Stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal contratto, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

Art. 24 - Rinvio al Capitolato d'Oneri

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia al Capitolato d'Oneri.
2. In particolare, sono disciplinati dal Capitolato d'Oneri la riservatezza dei documenti e delle informazioni, il recesso dal presente contratto nelle ipotesi non contemplate dal precedente art. 23 e le conseguenze di un eventuale fallimento del soggetto incaricato.

Art. 25 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto in caso d'uso.

2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

3. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa. Poiché l'esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace nella sua interezza per entrambe le parti dalla data di trasmissione mediante PEC dall'Appaltatore alla Stazione appaltante del contratto stesso debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Il presente contratto è approvato dalle parti che lo sottoscrivono. Si compone di n. 30 (Trenta) fogli, occupando n. 30 (Trenta) facciate ed è redatto in n. 1 (uno) esemplare sottoscritto digitalmente. ***Bollo a carico dell'Appaltatore assolto in modo virtuale.*** Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'Amministrazione

Per il soggetto incaricato
